



FONDO PENSIONE
per il personale delle aziende
del Gruppo UniCredito Italiano

STATUTO

1998

INDICE

PREMESSA

CAPO I- DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

- [Art. 1: Denominazione e natura giuridica](#)
- [Art. 2: Scopo](#)
- [Art. 3: Sede e durata](#)
- [Art. 4: Modifiche allo statuto](#)

CAPO II - CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE

- Aziende

- [Art. 5: Adesione al Fondo di un' Azienda del Gruppo](#)
- [Art. 6: Cessazione di una azienda dalla partecipazione al gruppo](#)
- [Art. 7: Impegni delle aziende nei confronti del Fondo](#)

- Dipendenti

- [Art. 8: Iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo](#)
- [Art.9: Dipendenti delle Aziende del Gruppo già iscritti ad una forma pensionistica complementare anteriormente al 28/4/1993](#)
- [Art. 10: Limiti alla iscrizione al Fondo per i dipendenti delle Aziende del Gruppo](#)

CAPO III - ORGANI SOCIALI

- Consiglio di Amministrazione

- [Art. 11: Composizione, nomina e requisiti dei Consiglieri](#)
- [Art. 12: Cessazione dalle funzioni di Consigliere](#)

[Art. 13: Convocazione](#)

[Art. 14: Competenze e funzioni](#)

[Art. 15: Deliberazioni e loro validità](#)

- Collegio Sindacale

[Art. 16: Composizione - nomina e requisiti dei Sindaci](#)

[Art. 17: Cessazione dalle funzioni di Sindaco](#)

[Art. 18: Modalità di elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte degli iscritti](#)

- Assemblea

[Art. 19: Costituzione - competenze](#)

[Art. 20: Convocazione](#)

[Art. 21: Responsabile del Fondo](#)

[Art. 22: Personale amministrativo](#)

CAPO IV - PATRIMONIO - CONTABILITA' - TASSO DI RENDIMENTO

- Patrimonio

[Art. 23: Risorse del Fondo](#)

[Art. 24: Investimento delle risorse](#)

- Contabilità

[Art. 25: Contributi](#)

[Art. 26: Proventi e contributi straordinari](#)

[Art. 27: Reddito derivante dall'impiego delle risorse](#)

[Art. 28: Pensionamento Partecipanti ante](#)

[Art. 29: Pensionamento Partecipanti post](#)

[Art. 30: Divieto distrazione risorse](#)

[Art. 31: Regolamento di contabilità](#)

- Tasso di Rendimento

[Art. 32: Bilancio e determinazione del tasso di rendimento](#)

[Art. 33: Bilancio tecnico](#)

-CAPO V - ISCRITTI CON LA QUALIFICA DI PARTECIPANTI ANTE E DI

PENSIONATI ANTE (Sezione I)

- Contribuzioni specifiche e relative contabilizzazioni

[Art. 34: Contribuzioni ordinarie](#)

[Art. 35: Contabilizzazione](#)

[Art. 36: Retribuzione base](#)

[Art. 37: Aggiornamento della retribuzione "base"](#)

[Art. 38: Estratto conto annuale](#)

- **Versamenti volontari e riscatti**

[Art. 39: Sospensione del rapporto di lavoro](#)

[Art. 40: Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare](#)

[Art. 41: Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro](#)

[Art. 42: Riscatto di periodi non coperti da contribuzione](#)

- **Prestazioni pensionistiche**

[Art. 43: Accesso alle prestazioni](#)

[Art. 44: Requisiti per la pensione diretta](#)

[Art. 45: Requisiti per la pensione di reversibilità](#)

[Art. 46: Calcolo della pensione "base"](#)

[Art. 47: Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità](#)

[Art. 48: Maggiorazioni per carichi di famiglia](#)

[Art. 49: Calcolo delle pensioni di reversibilità](#)

[Art. 50: Adeguamento delle pensioni "base" al rendimento](#)

[Art. 51: Contabilizzazione delle prestazioni](#)

[Art. 52: Decorrenza della prestazione pensionistica](#)

[Art. 53: Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione immediata](#)

- **Trasferimento della contribuzione da altri Fondi e varie**

[Art. 54: Trasferimento da altri Fondi](#)

[Art. 55: Cessazione di un'azienda dalla partecipazione al gruppo](#)

[Art. 56: Ragioni di credito dell' Azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante](#)

CAPO VI - ISCRITTI CON LA QUALIFICA DI PARTECIPANTI POST DI PENSIONATI POST (Sezione II)

- **Contribuzioni specifiche e conferimento del Trattamento di fine rapporto**

[Art. 57: Contribuzioni ordinarie](#)

[Art. 58: Contributi per la copertura di invalidità e premorienza](#)

[Art. 59: Estratto conto annuale](#)

[Art. 60: Attribuzione del rendimento ai conti individuali](#)

- **Versamenti volontari e riscatti - Trasferimenti da altri Fondi**

[Art. 61: Riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione](#)

[Art. 62: Trasferimenti da altri Fondi](#)

[Art. 63: Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare](#)

[Art. 64: Sospensione del rapporto di lavoro](#)

[Art. 65: Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro](#)

- **Prestazioni pensionistiche e di capitale**

[Art. 66: Prestazioni di vecchiaia](#)

[Art. 67: Prestazioni di anzianità](#)

[Art. 68: Pensioni di reversibilità](#)

[Art. 69: Adeguamento delle pensioni](#)

[Art. 70: Cessazione dal servizio prima del raggiungimento dei requisiti per il Pensionamento](#)

[Art. 71: Copertura rischi invalidità e premorienza](#)

[Art. 72: Anticipazione sul Trattamento di fine rapporto](#)

- **Trasferimento delle posizioni**

[Art. 73: Trasferimento della posizione individuale](#)

[Art. 74: Trasferimento delle posizioni in caso di cessazione di un'azienda dal](#)

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 75: Contributi straordinari](#)

[Art. 76: Divieto di cessione delle prestazioni pensionistiche](#)

[Art. 77: Divieto di concedere anticipazioni o sovvenzioni](#)

[Art. 78: Mantenimento delle condizioni di miglior favore](#)

[Art. 79: Migliori trattamenti per familiari a carico](#)

[Art. 80: Decorrenze](#)

Allegati

Premesso che

a) il Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano - già Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dall 1° aprile 1905, trasformatasi in Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano in

data 1 agosto 1949 (ma con effetto dal 1 luglio 1947), inizialmente come forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria e dal 10 luglio 1956 (ma con effetto dal 1 gennaio 1955), come forma pensionistica complementare dell'assicurazione generale obbligatoria predetta - con delibera assembleare del 18 ottobre 1990, ha assunto la denominazione e le funzioni di Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;

b) in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, ai sensi dell'art.3, comma 3 del predetto decreto legislativo, con delibera assembleare in data 31 maggio 1995, il Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano ha modificato la propria denominazione in Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;

c) in data 21 maggio 1997 tra il Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sono stati stipulati appositi accordi per la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993, privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare e che successivamente anche le altre Aziende del Gruppo partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano hanno stipulato accordi sindacali di contenuto analogo;

d) con l'autorizzazione della Banca d'Italia, in data 3 agosto 1998, l'Assemblea

straordinaria dei Soci del Credito Italiano S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2504 septies e seguenti del Cod.Civ., di Unicredito S.p.A. in Credito Italiano S.p.A. medesimo, nonché la modifica della denominazione sociale di quest'ultimo in UNICREDITO ITALIANO SPA, modifica che ha avuto effetto a far tempo dal 23 ottobre 1998,

viene adottato il seguente

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SCOPO -SEDE - DURATA

Art. 1: Denominazione e natura giuridica

1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano, quale risulta dalla premessa, a far tempo dal 2 dicembre 1998 assume la denominazione "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano"

2. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano svolge con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 36 e seguenti Cod.Civ. e nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.124/93 e successive variazioni, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli iscritti.

3. Negli articoli che seguono, per brevità:

a. il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano viene denominato **Fondo** ;

b. il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano viene denominato **Fondo Gruppo Credit** ;

c. l'UniCredito Italiano S.p.A. con Sede Sociale a Genova e Direzione Centrale a Milano, viene denominata **Capogruppo** ;

d. la Capogruppo e tutte le Aziende di cui al successivo art. 5 vengono denominate **Aziende del Gruppo** ;

e. gli appartenenti al Personale già in servizio presso le Aziende del Gruppo ed iscritti al Fondo secondo le disposizioni vigenti prima del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del d.lgs. 124/93, nonché coloro che, assunti successivamente presso le Aziende del Gruppo, in possesso dei requisiti dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare anteriormente alla data

predetta si siano avvalsi della facoltà prevista dal successivo art. 9, vengono denominati **Partecipanti ante** ;

- f. gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo o loro aventi causa che fruiscano di pensione secondo le disposizioni del presente statuto in vigore per gli iscritti di cui alla lettera e) - nel seguito riportate al Capo V - vengono denominati **Pensionati ante** ;
- g. i Partecipanti e Pensionati ante, di cui alle precedenti lettere e) ed f) vengono ricompresi nella denominazione **Vecchi iscritti** ;
- h. gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente iscrizione ad una forma pensionistica complementare o che comunque abbiano aderito al Fondo ai sensi del successivo art. 8 comma 4 lett. b) vengono denominati **Partecipanti post** ;
- i. gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo di cui alla lettera h) o loro aventi causa che hanno diritto alla pensione secondo le disposizioni previste dal Capo VI del presente statuto vengono denominati **Pensionati post** ;
- j. i Partecipanti post ed i Pensionati post di cui alle precedenti lettere h) ed i) vengono ricompresi nella denominazione **Nuovi iscritti** ;
- k. i Vecchi iscritti ed i Nuovi iscritti vengono ricompresi nella denominazione **Iscritti** .

Art. 2: Scopo

1. Ferme le disposizioni contenute nel d.lgs. 124/93 e successive modificazioni, il Fondo assicura agli Iscritti prestazioni periodiche e prestazioni di capitale secondo le previsioni dei Capi V e VI del presente statuto.

Art. 3: Sede e durata

1. La Sede legale del Fondo è in Genova e la Direzione in Milano.

2. La durata legale del Fondo è fissata sino al 31 dicembre 2050 e dovrà ritenersi automaticamente prorogata se prorogata la durata della Capogruppo nei modi di legge, salva in ogni caso la possibilità di anticipato scioglimento.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 124/93, lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Fondo possono avvenire per deliberazione concorde dell'Assemblea del Fondo, di cui all'art. 19, 10° comma, del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di almeno la metà degli organi competenti delle altre aziende del gruppo aderenti al Fondo, sempreché alle aziende che danno il consenso facciano globalmente capo almeno i due terzi degli Iscritti. Analogamente deve essere deliberato l'uso che - osservate le disposizioni di legge - dovrà farsi delle eventuali disponibilità risultanti dopo che sia stato assicurato il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed i carichi maturati.

Art. 4: Modifiche allo statuto

1. Ferme le disposizioni del d.lgs. 124/93 e successive variazioni, il presente Statuto può essere modificato solo per deliberazione concorde dell'Assemblea del Fondo, di cui all'art. 19, 3°, 5°, 7°, 8°e 9°comma, del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di almeno la metà degli organi competenti delle altre Aziende del gruppo sempreché alle aziende che danno il consenso facciano globalmente capo almeno la metà più uno degli Iscritti.

2. Qualsiasi modificazione al presente statuto validamente deliberata obbliga tutte le Aziende del Gruppo e tutti gli Iscritti.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE

Aziende

Art. 5: Adesione al Fondo di un' Azienda del Gruppo

1. Ai fini e per gli effetti contemplati nel presente statuto, per Aziende del Gruppo UniCredito Italiano si intendono, oltre allo stesso UniCredito Italiano S.p.A., tutte le Società con Sede legale in Italia da questo controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod.Civ., 1° comma nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nel presente articolo.
2. Le aziende nei cui riguardi vengono a configurarsi le condizioni di controllo di cui al comma precedente, possono aderire al Fondo ai fini dell'iscrizione al medesimo dei propri dipendenti.
3. L'adesione ai sensi del comma precedente deve essere deliberata dagli organi competenti dell'azienda interessata e deve essere da quest'ultima notificata al Fondo in data certa con la precisazione della data dalla quale si intendono far decorrere i relativi effetti e con espresso riferimento all'assunzione degli obblighi relativi.
4. Gli effetti dell'adesione al Fondo possono decorrere, ove richiesto, dalla data in cui per l'azienda si siano verificate le condizioni di cui all'° comma del presente articolo, nel limite comunque del biennio precedente la data della notifica di cui al 3° comma del presente articolo.
5. A ricezione della suddetta notifica, il Fondo provvede a comunicare all'azienda interessata le modalità ed i termini temporali per l'iscrizione, in base alle indicazioni contenute nel successivo art. 8, dei rispettivi dipendenti già in servizio e di quelli di futura assunzione.
6. L'eventuale sistemazione di posizioni contributive pregresse, per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al precedente 4° comma, comporta in ogni caso il riconoscimento al Fondo dei correlativi interessi in misura composta, calcolati in base al tasso di rendimento del patrimonio utilizzato per la compilazione dell'ultimo Bilancio tecnico ai sensi del successivo art. 33 a far tempo dalla decorrenza dell'adesione.

Art. 6: Cessazione di una azienda dalla partecipazione al gruppo

1. La cessazione delle condizioni di controllo previste dall'art.5, 1 ° comma del presente statuto, determina immediatamente ed in via automatica per l'azienda di cui trattasi, la caducazione ad ogni effetto della adesione e per i rispettivi dipendenti la cessazione della partecipazione al Fondo e della relativa contribuzione.
2. Resta comunque esclusa qualsiasi possibilità di consentire prosecuzioni volontarie della contribuzione al Fondo sia da parte dell'azienda sia da parte degli ex partecipanti di cui al comma precedente.

Art. 7: Impegni delle aziende nei confronti del Fondo

1. Nei confronti del Fondo, tutte le Aziende del Gruppo, fermo quanto previsto dall'art.34 e dall'art. 57 del presente statuto in materia di contribuzione, sono tenute a:

a) fornire all'atto dell'assunzione e ogni qualvolta si renda necessario, per tutti i partecipanti in servizio, i dati anagrafici previsti ai fini previdenziali e fiscali, nonché le relative variazioni successive;

b) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ognuno dei Partecipanti ante in servizio, la retribuzione erogata ai medesimi, a qualunque titolo, soggetta a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria e l'ammontare dei contributi a favore del Fondo, con l'indicazione separata di quelli a carico dei partecipanti interessati e di quelli a carico dell'azienda;

c) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ciascuno dei Partecipanti post in servizio, la retribuzione assunta per la determinazione del Trattamento di fine rapporto e l'ammontare complessivo dei contributi a favore del Fondo, con l'indicazione separata di quelli a carico dei partecipanti interessati e di quelli a carico dell'azienda;

d) comunicare annualmente l'ammontare del TFR maturato da ciascuno dei Partecipanti post in servizio;

e) fornire a richiesta tutti i dati necessari ai fini della predisposizione del Bilancio tecnico di cui al successivo art. 33.

Dipendenti

Art. 8: Iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo

1. I Partecipanti ante, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo Pensione Gruppo Credit secondo le previsioni dell'art. 18,7° comma del d.lgs. 124/93, restano irrevocabilmente iscritti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano. Con l'ottemperanza di quanto stabilito nel presente statuto si intende comunque . soddisfatto anche qualsiasi obbligo previsto dai precedenti statuti del Fondo Pensione Gruppo Credit, del Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano, del Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano e della cessata Cassa Mutua di integrazione delle pensioni al Personale del Credito Italiano.
2. I Partecipanti post, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritte al Fondo Pensione Gruppo Credit, che abbiano già dato la . loro adesione al Fondo predetto, sono iscritti di diritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano.
3. I dipendenti di ciascuna delle aziende di cui al precedente art. 5 comma 2, in Servizio alla data in cui viene deliberata l'adesione al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano da parte dell'azienda di appartenenza hanno la facoltà di iscriversi al Fondo stesso.
4. I dipendenti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 che non abbiano già dato la loro adesione al Fondo possono aderire come:
5. a) Partecipanti ante, avanzando apposita domanda di iscrizione nei termini di cui [all'allegato 3](#), purché in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 9;
6. b) Partecipanti post, avanzando apposita domanda di iscrizione nei termini di cui [all'allegato 4](#), non essendo previsto al riguardo alcun requisito particolare.
7. La richiesta di iscrizione al Fondo, una volta accolta, comporta l'assunzione da parte del dipendente degli impegni statutari nei confronti sia del Fondo sia dell'azienda di appartenenza e rende irrevocabile - in costanza di rapporto di lavoro con un'Azienda del Gruppo - la partecipazione del richiedente al Fondo medesimo salvo quanto previsto dal successivo art.73.
8. L'iscrizione al Fondo, ai sensi dei precedenti commi, comporta l'applicazione del presente statuto dalla data di decorrenza degli effetti della adesione al Fondo da parte della azienda di appartenenza, fermo quanto previsto dall'art. 42.

Art.9: Dipendenti delle Aziende del Gruppo già iscritti ad una forma pensionistica complementare anteriormente al 28/4/1993

1)Il Personale assunto in Italia, a partire dal 28 aprile 1993 - data di entrata in vigore del d.lgs. 124/93 - dalle aziende del gruppo aderenti al Fondo, in possesso del requisito dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare da epoca anteriore alla predetta data, può chiedere l'iscrizione come Partecipante ante, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. anzidetto, alla condizione che:

- a) trasferisca
- b) mantenga

la posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare di provenienza, senza riscattarla.

2)L'iscrizione al Fondo, ai sensi del presente articolo, ha carattere irrevocabile ed

ha effetto dalla data di assunzione in servizio presso le Aziende del Gruppo, salvo quanto previsto dagli articoli 42 e 54 anche per quanto riguarda il riconoscimento delle anzianità di contribuzione e di partecipazione nonché dei relativi contributi base per effetto del trasferimento della posizione individuale come sopra indicato.

Art. 10: Limiti alla iscrizione al Fondo per i dipendenti delle Aziende del Gruppo

1. L'iscrizione al Fondo non è consentita nei seguenti casi:

a) a chi viene assunto all'estero con contratto di lavoro locale fermo il disposto I dell'art.39 2°comma;

b) a chi risulti iscritto, ovvero venga ad essere iscritto ad altro Fondo che dia diritto a trattamenti pensionistici integrativi o aggiuntivi a quelli di legge, fermo, in quest'ultimo caso, il disposto di cui al successivo art. 42.

2. Non sono iscrivibili con la qualifica di Partecipanti ante coloro che, in relazione ai limiti di età fissati per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dalla Legge 503/92 e modificati dall'art. 11 della Legge 724/94, non si trovino nelle condizioni di poter maturare presso il Fondo quindici annualità intere di contribuzione, anche attraverso il trasferimento presso il Fondo stesso delle posizioni maturate presso precedenti forme di previdenza complementare istituite anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 124/93 e l'eventuale ricorso alle forme di riscatto previste dall'art.42.

3. Nei confronti di tali soggetti, come pure di quei dipendenti in servizio e presso Aziende del Gruppo rimasti in precedenza esclusi dall'iscrizione al Fondo per l'impossibilità di poter maturare il predetto limite minimo di contribuzione ovvero per la mancata personale adesione, è consentita, su espressa richiesta scritta degli interessati, l'iscrizione con le modalità e le condizioni previste per i Partecipanti posto In questi casi, il conferimento del Trattamento di fine rapporto al Fondo ha effetto per le quote maturate dalla data dell'iscrizione al Fondo medesimo.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Art. 11: Composizione, nomina e requisiti dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da dieci membri dei quali:

a) due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;

b) due nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda del gruppo

con il maggior numero di partecipanti;

c) uno nominato dagli Organi competenti dell'azienda del gruppo, diversa dalle aziende di cui ai precedenti punti a) e b) che segue per il maggior numero di partecipanti;

d) quattro eletti dai partecipanti in modo da assicurare la presenza di almeno un Partecipante ante e di almeno un Partecipante post, sempre che la consistenza dei rispettivi gruppi superi le 1000 unità;

e) uno eletto dai pensionati fruanti di pensione diretta.

2. I pensionati fruanti di pensione diretta eleggono anche un membro supplente con funzioni comunque di osservatore.

3. I Consiglieri debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4, comma 1 lettera a) e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 211/97; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2382 Cod. Civ.

4. Comunque per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3° 1° periodo del Decreto Ministeriale n. 211/97 anzidetto, almeno quattro dei Consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ed almeno uno di quelli di cui alla lettera d) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4, comma 2° lett. a) e b) del predetto Decreto.

5. Il Consiglio nomina un Presidente scelto tra i membri di cui alla lettera a) ed un Vice Presidente scelto tra i membri di cui alla lettera d). In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio deve procedere alla sostituzione entro il termine di trenta giorni.

6. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e di fronte a terzi; in caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al vicepresidente.

7. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi decadono automaticamente se nel corso del loro mandato vengono meno i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del predetto D.M. 211/97.

8. Le funzioni di Consigliere non sono retribuite se ricoperte da iscritti al Fondo.

Art. 12: Cessazione dalle funzioni di Consigliere

1. Qualora uno o più Consiglieri vengano a cessare dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica:

a) se trattasi di membro nominato dalle Aziende del Gruppo ai sensi dell'art. 11, queste provvedono rispettivamente alla relativa sostituzione;

b) se trattasi di membro elettivo, gli subentra, per ciascuna categoria di eleggibili, colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, fermo il disposto degli artt. 11 e 18.

2. In ogni caso il surrogante dura in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il surrogato.

3. La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza dalla carica, fatta eccezione nel caso di Consigliere eletto dai partecipanti, ai sensi dell'art. 11 lettera d), nei cui riguardi si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo.

4. Il trasferimento ad altra piazza di lavoro o, comunque, il cambiamento di residenza non comportano la decadenza dalla carica prima della scadenza.

Art. 13: Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ad iniziativa del Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente - ovvero su richiesta avanzata da almeno quattro Membri o dal Collegio sindacale.

2. Nella lettera di convocazione - da spedire raccomandata o da consegnare a mano almeno cinque giorni prima della riunione - vanno indicati il luogo, il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi.

4. La convocazione è estesa al Consigliere supplente eletto dai pensionati. Quando al Consiglio partecipa il corrispondente Consigliere effettivo, il Consigliere supplente partecipa comunque in qualità di osservatore.

5. Alle riunioni del Consiglio sono convocati anche i Sindaci.

6. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Consiglieri effettivi e i Sindaci siano presenti.

7. Nel caso di assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.

8. Alle riunioni del Consiglio assistono il Responsabile del Fondo di cui ai successivi artt. 14 lett. d) e 21 e comunque il Direttore ed il Vice Direttore del Fondo, nonché eventuali consulenti tecnici chiamati dal Consiglio. Il Direttore o, in sua assenza, il Vice Direttore funge da segretario.

Art. 14: Competenze e funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione del Fondo in conformità alla legge ed al presente statuto, ad eccezione di quanto lo statuto stesso riserva all'Assemblea.

2. In particolare provvede:

a) all'impiego delle disponibilità ed alle eventuali trasformazioni degli impieghi (art.24);

b) alla compilazione del bilancio del Fondo (art. 32);

c) alla designazione dell'Attuario incaricato della compilazione dei bilanci tecnici del Fondo (art. 33);

d) alla designazione del Responsabile del Fondo ai sensi dell'art.4 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 124/93, nonché delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;

e) all'eventuale conferimento di speciali incarichi a singoli membri del Consiglio o a Commissioni nominate dal Consiglio stesso, con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

f) agli altri adempimenti specificatamente ad esso demandati dalle disposizioni del presente statuto;

g) alla elaborazione delle modifiche statutarie conseguenti alle innovazioni normative ed alle scelte delle fonti istitutive nonché alla formulazione di proposte in ordine ad eventuali altre modifiche statutarie;

h) all'elaborazione in apposito regolamento di norme volte a consentire l'acquisizione di ulteriori contribuzioni dei partecipanti, rispetto a quelle ordinarie (artt. 34 e 57) destinate ad alimentare le posizioni individuali;

i) all'eventuale scioglimento del Fondo;

j) alla determinazione dei compensi annui per gli eventuali componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale non iscritti al Fondo.

3. Il Consiglio potrà inoltre conferire al Direttore la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Art. 15: Deliberazioni e loro validità

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno sette Membri, compreso in ogni caso il Presidente o il Vice Presidente.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; a parità prevale il voto del Presidente della riunione.

3. E' comunque necessaria la maggioranza dei voti per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello statuto - inclusi lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Fondo -, la compilazione del Bilancio del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed ai Consigli di Amministrazione delle Aziende del Gruppo, l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33, nonché le operazioni di compravendita di importo superiore all'1% del valore effettivo del patrimonio come annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Collegio Sindacale

Art. 16: Composizione - nomina e requisiti dei Sindaci

1. Il Collegio Sindacale è composto da quattro Membri dei quali:

- a) due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- b) uno eletto dai partecipanti;
- c) uno eletto dai pensionati fruanti di pensione diretta.

2. Nello stesso modo viene designato un Sindaco supplente per ciascuna delle tre posizioni di cui alle lettere del comma precedente.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'art. 4 comma 1 lett. a) e dall'art.4 comma 4 del Decreto Ministeriale n.211/97; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art 2399 Cod. Civ.

4. Il Collegio elegge un Presidente, scegliendolo fra i membri di cui alla lettera a).

5. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Essi decadono automaticamente se nel corso del loro mandato vengano meno i requisiti di onorabilità previsti per legge.

7. Le funzioni di Sindaco non sono retribuite se ricoperte da Iscritti al Fondo.

Art. 17: Cessazione dalle funzioni di Sindaco

1. Nel caso in cui uno o più Sindaci effettivi vengano a cessare dalle loro funzioni, subentra nelle funzioni stesse il rispettivo Sindaco supplente. Qualora questo manchi, la designazione del Sindaco effettivo si effettua come segue:

- a) se trattasi di membro nominato dalla Capogruppo ai sensi del precedente art. 16,1^a comma lett a), questa provvede alla relativa sostituzione;
- b) se trattasi di membro elettivo, gli subentra, per ciascuna categoria di eleggibili, colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, fermo il disposto degli artt. 16 e 18.

2. In ogni caso il surrogante dura in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il surrogato.

3. La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza dalla carica fatta eccezione per il Sindaco eletto dai partecipanti, ai sensi dell'art. 16, 1^a comma lett. b), nei cui riguardi si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo.

Art. 18: Modalità di elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte degli iscritti

1. L'elezione dei Consiglieri - compreso quello supplente di competenza dei pensionati, nonché quella dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti da parte degli iscritti avviene secondo le seguenti norme:

- a) il Presidente del Consiglio del Fondo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente sentito il Consiglio stesso, dirama ai partecipanti ed ai pensionati fruanti di pensione diretta almeno 40 giorni prima della scadenza del triennio di cui agli artt. 11 e 16, una comunicazione fissando le date entro le quali deve essere effettuata la votazione, l'ultima delle quali deve precedere di almeno quindici giorni la scadenza stessa. I suddetti termini possono essere ridotti, ma non oltre la metà, nel caso in cui la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci si renda necessaria

prima della scadenza del triennio;

b) il diritto di voto viene esercitato generalmente per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito regolamento;

c) presso il Fondo viene costituito il Seggio Centrale cui confluiscono le schede votate e che provvede all'oro scrutinio. Il Seggio Centrale è costituito da sette Membri, di cui uno nominato dalla Capogruppo in rappresentanza delle Aziende del Gruppo;

d) il Seggio Centrale nomina nel suo ambito un Presidente e un Segretario;

e) nell'ambito del regolamento in precedenza menzionato, in relazione alle modalità di votazione prescelte o per altre ragioni di carattere organizzativo può essere prevista la costituzione di Seggi periferici collettori, ferma la competenza del Seggio Centrale per lo scrutinio;

f) i Seggi periferici collettori, se costituiti, sono composti da tre Membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Azienda del Gruppo presso la quale opera il seggio, che designano nel loro ambito un Presidente;

g) il voto è segreto e si esprime indicando la preferenza sulle schede predisposte dal Consiglio di Amministrazione in modo da distinguere il voto espresso per ciascuna delle cariche sociali;

h) non è ammesso l'esercizio di voto mediante delega;

i) in caso di votazione per corrispondenza le schede votate devono essere trasmesse al Seggio Centrale a mezzo corriere postale o per il tramite delle unità operative delle Aziende del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal regolamento;

j) le operazioni di voto possono essere effettuate anche in due tornate, intervallate da non meno di dieci e non più di venti giorni; in tal caso il corpo elettorale è identificato con riferimento alla data della prima tornata;

k) per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei partecipanti non possono essere indicati più di quattro nomi, due dei quali scelti fra quelli in servizio a Milano e tenendo conto di quanto previsto dal 1° comma lett. d) dell'art. 11;

l) per l'elezione del Sindaco effettivo e del corrispondente Sindaco supplente di competenza sempre dei partecipanti non può essere rispettivamente indicato più di un nome, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 16, 1° comma lett. b) e 2° comma;

m) per l'elezione del Consigliere effettivo, del Consigliere Supplente, del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente di competenza dei pensionati, sulla scheda relativa non può essere indicato più di un nome per ciascuna delle cariche anzidette. Il Consigliere effettivo di pertinenza dei pensionati deve essere scelto tra i soli pensionati residenti a Milano; il Consigliere supplente può essere scelto tra tutti i pensionati aventi diritto al voto;

n) le preferenze espresse in soprannumero rispetto a quelle consentite a ciascun elettore sono nulle; sono altresì nulle le preferenze non corrispondenti al requisito della residenza come formulata ai punti k) e m). Ogni altra annotazione apposta in difformità rispetto alla predisposizione della scheda comporta la nullità dell'intera scheda;

o) a votazione chiusa i Seggi periferici collettori, se costituiti, trasmettono per lo scrutinio al Seggio Centrale il plico di tutte le schede votate, sigillato e siglato dai propri componenti, accompagnato da apposito verbale. La trasmissione è da effettuare con la massima sollecitudine per raccomandata espresso o con altro mezzo che dia piena garanzia sotto tutti gli aspetti;

p) il Seggio Centrale provvede allo scrutinio delle schede di votazione pervenute e proclama eletti coloro i quali, purché in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene

proclamato eletto il partecipante avente maggiore anzianità di partecipazione. Il Seggio Centrale rimette poi la documentazione relativa alla votazione ed allo scrutinio alla Direzione del Fondo che la conserva per la durata del mandato;

q) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Seggio Centrale al Fondo. Alla convocazione della riunione di insediamento provvede, con le modalità di cui all'art. 13, il componente a cui è demandata la presidenza della riunione fino alla nomina del Presidente effettivo.

Assemblea

Art. 19: Costituzione - competenze

1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ante e post e dai Pensionati ante e post fruanti di pensione diretta.

2. L'Assemblea ordinaria, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 32:

a. approva il Bilancio;

b. nomina gli Amministratori e i Sindaci nei limiti e con le modalità fissati dagli artt.11, 16 e 18.

3. L'Assemblea straordinaria, fermo il disposto dell'art.3, 3° comma e dell'art. 4,1° comma:

a)delibera sulle modifiche allo statuto

b) delibera sullo scioglimento del Fondo.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese "ad referendum".

5. L'Assemblea è valida quando partecipi al voto almeno la metà degli aventi diritto.

6. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

7. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.

8. Per le deliberazioni in materia di contribuzione riguardanti i Partecipanti ante, che non comportino riduzione delle prestazioni in corso da parte del Fondo, hanno diritto al voto solo i Partecipanti ante stessi.

9. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti ai "vecchi iscritti" hanno diritto a voto solo gli appartenenti a tale categoria.

10. Per le deliberazioni sullo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo e per la destinazione delle eventuali disponibilità residue, occorre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 20: Convocazione

1. L 'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante diramazione agli iscritti aventi diritto al voto, di cui all o comma dell'art. 19, di una comunicazione nella quale devono essere precisati le date di effettuazione della votazione e i quesiti sui quali essi sono chiamati a pronunciarsi.

2. Per le modalità delle votazioni e per le operazioni di scrutinio si seguono le norme indicate nell'art.18.

Art. 21: Responsabile del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile del Fondo ai sensi dell'art.4, 30 comma, letto c) del d.lgs. 124/93.

2. AI Responsabile del Fondo è demandato il compito di tenere i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di cui all'art.16 del d.lgs. 124/93 provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore.

3. Il Responsabile del Fondo è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di ogni eventuale richiesta di chiarimenti pervenuta dalla predetta Commissione ed a predisporre quanto all'uopo necessario dandone preventivamente informazione al Consiglio stesso.

4. Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del D.M. 211/97 e, salvo revoca, termina il suo incarico, alla scadenza del Consiglio che ha provveduto alla sua nomina.

Art. 22: Personale amministrativo

1. La Capogruppo mette a disposizione del Fondo il Direttore ed il Vice Direttore del Fondo stesso nonché l'altro Personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.

2. Il trattamento economico di detto personale, come pure le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione del Fondo, vengono sostenute dalla Capogruppo la quale provvede poi a rivalersi "proquota" nei confronti delle altre Aziende del Gruppo, in ragione del rispettivo numero dei Partecipanti ante e post alla fine di ciascun esercizio, tenendo conto che gli oneri specificatamente riferibili ai Partecipanti post sostenuti dal Fondo sono addebitati sulle quote di rendimento di tali Partecipanti.

CAPO IV

PATRIMONIO - CONTABILITA' - TASSO DI RENDIMENTO

Patrimonio

Art. 23: Risorse del Fondo

1. Le risorse a disposizione del Fondo sono costituite, oltreché dal Patrimonio esistente al 31 dicembre 1997, valutato secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- a) dai contributi dei partecipanti;
- b) dagli accantonamenti annuali del TFR conferito per i Partecipanti post;
- c) dai contributi di riscatto versati;
- d) dal montante dei contributi trasferiti da altri Fondi pensione;
- e) dai contributi delle Aziende del Gruppo;
- f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie;
- g) dai redditi derivanti dall'impiego delle risorse.

Art. 24: Investimento delle risorse

1. L'investimento delle risorse del Fondo deve essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di sana e prudente gestione avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione dei rischi e massimizzazione dei rendimenti netti.

2. Le risorse del Fondo potranno essere investite nei modi seguenti:

- a) titoli emessi dagli Stati o dagli Organismi internazionali;
- b) azioni ed obbligazioni di Società quotate in Borse italiane ed estere e di largo

mercato;

c) quote di Fondi di investimento mobiliare chiusi nazionali o esteri;

d) parti di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM);

e) quote di Fondi di investimento immobiliare chiusi nazionali od esteri;

f) immobili e terreni urbani anche sotto forma di partecipazioni azionarie o quote sociali;

g) depositi fruttiferi;

h) cambiali finanziarie;

i) contratti derivati al solo scopo di copertura dei rischi;

j) polizze assicurative di capitalizzazione.

Contabilità

Art. 25: Contributi

1. Le risorse a disposizione del Fondo vengono imputate ad appositi Conti Statutari articolati in due Sezioni, di cui la prima riguarda i Partecipanti ante e la seconda i Partecipanti post.

2. Alla Sezione I sono imputati:

a) il Patrimonio al 31.12.97, ripartito nei conti "speciale base", "speciale supplementare" e "generale" secondo le disposizioni statutarie alla data predetta (cfr. statuto 1990 come modificato dall'Assemblea straordinaria del 31 maggio 1995);

b) i contributi ordinari di cui all'art. 34 e quelli di cui agli artt. 41,42 e 54 versati dai Partecipanti ante, ripartiti nei conti "speciale base", "speciale supplementare" e "generale" secondo le norme del presente statuto;

c) i contributi ordinari di cui all'art. 34 versati dalle Aziende del Gruppo per i Partecipanti ante, al conto "generale" .

3. Alla Sezione II sono imputati nei conti denominati "individuali Partecipanti":

a) i contributi ordinari di cui all'art. 57 e quelli di cui agli artt. 61 e 62 versati dai Partecipanti post, nei sottoconti "contributi Partecipante";

b) i contributi ordinari di cui all'art. 57 versati dalle Aziende del Gruppo, al netto del contributo dovuto per la copertura di invalidità e premorienza di cui all'art. 71, nei sottoconti "contributi azienda";

c) gli accantonamenti annuali del TFR, nei sottoconti "TFR".

Art. 26: Proventi e contributi straordinari

1. I proventi straordinari non aventi caratteristica di contributi affluiscono al Conto economico dell'esercizio nel quale sono incassati.

2. I contributi a carattere straordinario sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle Sezioni di cui al precedente art. 25 e vengono ripartiti nei vari Conti statutari in relazione alle finalità per le quali sono stati corrisposti.

Art. 27: Reddito derivante dall'impiego delle risorse

1. Il reddito derivante dall'impiego delle risorse viene assegnato alle Sezioni di cui all'art. 25 applicando il tasso di rendimento, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, al saldo medio complessivo fatto registrare nell'anno dai Conti afferenti ad ognuna delle Sezioni.

2. L'assegnazione della quota di reddito alla Sezione II avviene tenendo conto, come previsto nel secondo comma dell'art. 22, anche degli eventuali oneri di gestione di competenza della sezione stessa.

3. Il reddito netto di competenza della Sezione I è assegnato al conto "Generale".

4. Il reddito netto di competenza della Sezione II è assegnato ai diversi Conti ivi previsti applicando il tasso di rendimento come sopra determinato al rispettivo saldo medio dell'anno.

Art. 28: Pensionamento Partecipanti ante

1. All'atto del pensionamento di un Partecipante ante o dei suoi aventi causa, gli importi risultanti nei conti "Speciale base" - esclusi quelli iscritti a titolo di "contribuzione base aggiuntiva" - e "Speciale supplementare" intestati all'interessato vengono trasferiti al conto "Generale".

Art. 29: Pensionamento Partecipanti post

1. All'atto del pensionamento di un Partecipante post, gli importi risultanti nel conto "individuale partecipante" intestato all'interessato, eccedenti l'eventuale quota liquidata in capitale, vengono trasferiti al conto "Pensioni".

Art. 30: Divieto distrazione risorse

1. Le risorse a disposizione del Fondo non possono essere distratte dai fini determinati dal presente statuto ed, in particolare, i capitali che gradatamente vengono a formarsi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello di assicurare nel tempo le prestazioni previste dallo statuto stesso.

Art. 31: Regolamento di contabilità

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, elaborare il Regolamento di contabilità coerentemente con le disposizioni del presente statuto.

Tasso di rendimento

Art. 32: Bilancio e determinazione del tasso di rendimento

1. Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio del Fondo (Stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio) accompagnato da una apposita Relazione e, contestualmente, alla determinazione del tasso di rendimento del Fondo.

2. Il Bilancio, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere riveduto dal Collegio Sindacale che provvede a sua volta a redigere la propria Relazione.

3. Il Bilancio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea del Fondo, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ed agli Organi competenti delle altre Aziende del Gruppo. Nella delibera assembleare del Bilancio i Consiglieri, ancorché iscritti, non hanno diritto di voto.

4. Per l'approvazione del Bilancio da parte aziendale è necessario l'assenso della Capogruppo e di almeno metà delle altre Aziende del Gruppo, sempreché alle aziende che danno il consenso facciano globalmente capo almeno la metà più uno degli Iscritti.

Art. 33: Bilancio tecnico

1. Alla data del 31 dicembre 1999 e, successivamente, ad intervalli di tre anni, si procede a cura di un Attuario designato dal Consiglio di Amministrazione, alla elaborazione di Bilanci tecnici distinti per:

a) la gestione dei "vecchi iscritti";

b) la gestione pensionistica dei "nuovi iscritti";

c) la copertura dell'invalidità e la premorienza dei "nuovi iscritti".

2. Sulla base delle risultanze di detti Bilanci tecnici il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'aliquota del tasso di rendimento da retrocedere ai sensi dell'art.50 ed i coefficienti di conversione in rendita di cui all'art. 66 del presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre verifiche tecniche anche ad intervalli inferiori a detto triennio e, se necessario, proporre provvedimenti di carattere straordinario giudicati idonei ai fini del riequilibrio delle gestioni del Fondo

CAPO V

ISCRITTI CON LA QUALIFICA DI PARTECIPANTI ANTE E

DI PENSIONATI ANTE

(Sezione I)

Contribuzioni specifiche e relative contabilizzazioni

Art. 34: Contribuzioni ordinarie

1. Per i Partecipanti ante i contributi ordinari determinati in percentuale sull'ammontare della retribuzione soggetta a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) sono così stabiliti:

a) a carico degli interessati: 1,35%

b) a carico delle aziende: 6,65%

2. Ciascuna Azienda del Gruppo trattiene, all'atto del pagamento delle retribuzioni, i contributi dovuti dai propri dipendenti e li accredita, unitamente a quelli di sua competenza, al Fondo con la stessa valuta.

Art. 35: Contabilizzazione

1. I contributi versati dai Partecipanti ante, ai sensi del precedente an.34, vengono imputati come segue:

a) una quota pari all' 1,10% della "retribuzione base", come definita dai successivi art. 36 e 37, è assegnata ad un "Conto speciale base" ed iscritta al nome di ciascun Partecipante ante;

b) la quota rimanente affluisce ad un "Conto speciale supplementare", pure iscritta al nome di ciascun Partecipante ante.

2. I contributi versati dalle aziende vengono assegnati ad un conto impersonale denominato "Conto generale".

Art. 36: Retribuzione base

1. La "retribuzione base" si determina:

a) per i Partecipanti ante appartenenti alla categoria del Personale direttivo (Dirigenti e Funzionari) sottraendo dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell'art 34 l'impono di Lit. 944.885 per dodici mensilità in ragione d'anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l'indice di cui al successivo art. 37 diviso per cento;

b) per i Partecipanti ante appartenenti alle altre categorie di Personale, sottraendo

dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell'art 34 l'importo di Lit. 798.220 per dodici mensilità in ragione d'anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l'indice di cui al successivo art. 37 diviso per cento;

2. Per i periodi di servizio inferiori all'anno, nonché nei riguardi dei Partecipanti ante che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli imponi di cui al comma precedente vengono proporzionalmente ridotti in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato ovvero della minor durata della prestazione lavorativa rispetto a quella prevista in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Qualora nella retribuzione di cui al 1° comma dell'art. 34 vengano incluse altre voci di emolumenti, il Consiglio di Amministrazione può stabilire per tali voci, ove le loro caratteristiche lo rendano opportuno, una deroga al procedimento di calcolo della "retribuzione base" indicato nel 1° comma del presente articolo, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 50.

Art. 37: Aggiornamento della retribuzione "base"

1. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art.36, con decorrenza 10 gennaio 1995, viene costruito un apposito indice, con base 100, che si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo, rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, al netto del tasso tecnico, fissato in 3,5 punti percentuali.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in via preventiva il tasso presunto di rendimento che, al netto del tasso tecnico, viene applicato all'indice di cui al comma precedente nella misura del 50% e con decorrenza 1° gennaio.

3. Sulla base dei risultati della gestione, il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente il tasso di rendimento effettivo ed effettua sull'indice di cui al presente articolo le integrazioni a conguaglio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo" rispetto a quello di riferimento.

Art. 38: Estratto conto annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Fondo provvede a trasmettere a ciascun Partecipante ante, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, un estratto con indicati, separatamente, i contributi iscritti sul Conto speciale base e sul Conto speciale supplementare al nome dell'interessato, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Versamenti volontari e riscatti

Art. 39: Sospensione del rapporto di lavoro

1. La sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo, salvo quanto disposto in appresso e salva la facoltà di riscatto ai sensi del successivo art. 42, 1° comma, lett a) e 2° comma, lett b).

2. A chi sospenda il rapporto di lavoro con la propria azienda per passare con il consenso della stessa alle dipendenze di terzi al di fuori delle Aziende del Gruppo, in Italia o all'estero, è consentito, su richiesta scritta, di continuare la contribuzione al Fondo, versando regolarmente un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell'azienda. Detto importo è determinato, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla retribuzione corrente alla data di sospensione del rapporto di lavoro, adeguata man mano alle variazioni che si verificano nell'indice di cui all'art. 36 del presente statuto.

Art. 40: Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare

1. Non è in nessun caso consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione in aggiunta a quello dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.

Art. 41: Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro

1. Le assenze dal servizio senza retribuzione che non comportino la sospensione del rapporto di lavoro con l'Azienda del Gruppo, non producono interruzione della partecipazione al Fondo.
2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate quali interruzioni del periodo di contribuzione, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti.
3. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso in facoltà del Partecipante ante di continuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell'azienda.
4. I contributi vengono determinati sulla base della retribuzione che l'assente percepirebbe ove prestasse servizio.
5. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante ante a carico dell'Ente assicuratore; ove non sia prevista l'erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente determinati assumendo come base di calcolo l'importo corrispondente all'indennità di cui al 2° comma dell'art. 15 della legge in precedenza menzionata.
6. La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata avanzando apposita richiesta scritta entro 5 anni dal termine delle assenze, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 42, 3° comma.
7. Gli importi dovuti a norma dei commi precedenti vengono maggiorati, dalla data del termine dell'assenza, degli interessi in misura composta, calcolati in base al tasso di rendimento del patrimonio utilizzato per la compilazione dell'ultimo Bilancio tecnico del Fondo predisposto, ai sensi dell'art. 33, fino al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995 in base al tasso di rendimento del Fondo rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 32

Art. 42: Riscatto di periodi non coperti da contribuzione

1. Previo riscatto, possono essere riconosciuti a tutti gli effetti quali periodi di partecipazione e di contribuzione al Fondo, purché riconosciuti o riconoscibili nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e non già coperti da contribuzione presso il Fondo medesimo, i periodi in appresso indicati:

a) servizio militare (di leva, di richiamo o volontario) ovvero equiparato a quello militare (servizio civile e lavoro coatto o di internamento civile, carcere, confino, espatrio quale perseguitato politico, ecc.);

b) corso legale di laurea.

2. Fermo il disposto dell'art. 41, possono inoltre essere riconosciuti, agli effetti ed alle medesime condizioni di cui al comma precedente i seguenti periodi di lavoro:

a) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso Aziende del Gruppo ovvero presso loro Filiali, Rappresentanze, Affiliate e/o Associate anche all'Estero per il quale l'iscrizione e la contribuzione al Fondo fosse stata preclusa ai sensi del 1° comma del precedente art. 10 ovvero per effetto di norme contenute in precedenti statuti;

b) servizio prestato alle dipendenze di terzi con il consenso dell'Azienda del Gruppo di appartenenza;

c) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso le aziende che hanno aderito al Fondo nel periodo in cui per le stesse si erano venute a configurare le condizioni di controllo contemplate dall'art. 5, 1° comma;

d) servizio prestato presso la ex Banca Privata Italiana.

3. Possono infine essere del pari riscattate ai sensi del presente articolo le assenze dal servizio di cui al precedente art. 41 per le quali non sia stata

esercitata in tempo utile la facoltà riconosciuta a norma del 6° comma dello stesso articolo.

4. Per esercitare la facoltà di cui ai commi precedenti, ammissibili anche per periodi parziali ed anteriori alla data di iscrizione al Fondo, deve essere presentata al Fondo medesimo apposita richiesta scritta debitamente documentata.

5. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, sono tenuti a versare al Fondo, entro tre mesi dalla comunicazione da parte di quest'ultimo del relativo importo, un contributo di riscatto calcolato secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

6. Qualora il riscatto riguardi periodi di servizio militare o equiparato, il relativo contributo è dovuto in misura ridotta al 70%.

7. Per eventuali periodi di assenza dal servizio senza retribuzione non comportanti la sospensione del rapporto di lavoro, inclusi nell'ambito di periodi riscattabili a norma del 2° comma del presente articolo, per il calcolo dei relativi contributi dovuti al Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 41.

8. Le somme versate in conformità alle disposizioni del presente articolo, vengono ripartite presso il Fondo come segue:

a) la quota pari all'incremento della "contribuzione base" determinato dal riscatto è assegnata al Conto speciale base;

b) la parte rimanente è assegnata al Conto speciale supplementare.

9. La facoltà di riscatto in oggetto deve essere esercitata entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso le Aziende del Gruppo.

10. Gli effetti del riscatto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta.

11. Nei confronti di coloro che si avvalgono della suddetta facoltà di riscatto dopo il 5° anno di partecipazione e di contribuzione e per i quali subentrino le condizioni di invalidità, la pensione loro spettante ai sensi dell'art. 47, calcolata includendo i periodi di riscatto, non potrà essere in nessun caso inferiore all'analoga pensione determinata senza tener conto dei predetti periodi di riscatto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di reversibilità.

Prestazioni pensionistiche .

Art. 43: Accesso alle prestazioni

1. Il diritto alle prestazioni del Fondo matura, sempre che siano soddisfatte le condizioni e ricorrano i requisiti di cui agli articoli che seguono, soltanto quando il Partecipante ante sia cessato dal servizio presso l'azienda di appartenenza, senza instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo aderente al Fondo medesimo.

Art. 44: Requisiti per la pensione diretta

1. La pensione diretta spetta al Partecipante ante che, ai sensi dell'art.43:

a) cessi dal servizio dopo aver compiuto il 60° anno di età se uomo o il 55° anno di età se donna, purché abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e siano state versate almeno 15 annualità intere di contributi;

b) cessi dal servizio, prima dei termini di età di cui alla lettera a), ma che sia in possesso di almeno 35 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 35 annualità intere di contributi. In questo caso alla pensione maturata all'atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella [tabella allegato n. 1](#). Il Partecipante ante può però optare per il differimento della pensione ai sensi della lettera c), dandone comunicazione scritta al Fondo entro due mesi della cessazione dal servizio;

c) cessi dal servizio prima dei termini di età di cui alla lettera a) e abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e versato almeno 15 annualità intere di contributi. In questo caso il pensionamento è differito al compimento del 60° anno di età per gli uomini ed al 55° anno di età per le donne, salvo che si verifichi, entro 2 anni dalla data di cessazione dal servizio, la condizione di invalidità di cui al successivo punto d). Il Partecipante ante che si trovi nelle condizioni di partecipazione e di contribuzione predette ed abbia conseguito all'atto della cessazione dal servizio presso le Aziende del Gruppo i requisiti per la concessione della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, può chiedere la liquidazione anticipata della pensione, con la stessa decorrenza della pensione di anzianità predetta, presentando apposita richiesta scritta al Fondo entro due mesi dalla cessazione dal servizio. In questo caso alla pensione maturata all'atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella [tabella allegato n. 2](#);

d) cessi dal servizio, a qualunque età, in condizioni di invalidità o di inabilità riconosciute agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria con l'assegnazione delle relative prestazioni (assegno ordinario di invalidità o pensione ordinaria di inabilità), purché possa far valere almeno 5 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 5 annualità intere di contributi. Qualora il Partecipante ante venga riconosciuto invalido o inabile per cause di servizio agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria ed ottenga il riconoscimento della relativa prestazione (assegno privilegiato di invalidità o pensione privilegiata di inabilità), il diritto alla pensione si consegue indipendentemente da ogni anzianità di partecipazione o contribuzione al Fondo. Ai fini dell'attribuzione della pensione di invalidità o di inabilità a carico del Fondo, le domande per ottenere l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria a carico dell'assicurazione generale obbligatoria devono essere presentate entro 2 mesi dalla data di cessazione dal servizio di cui all'art. 43. Il diritto alla pensione di invalidità o di inabilità cessa quando venga revocato il diritto alle analoghe prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Per il Partecipante ante al quale venga riconosciuta, ai fini della pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, la condizione di lavoratore cieco, i termini di età di cui alle lettere a) e c) del 1° comma, sono ridotti a 55 anni se uomo e a 50 se donna. E' altresì ridotto di un terzo il periodo minimo di partecipazione e di contribuzione indicato alle lettere stesse.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano annualità intere di partecipazione e di contribuzione anche quelle che comprendono in tutto o in parte periodi di servizio prestati presso le Aziende del Gruppo con rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orario ridotto.

4. Ai fini del riconoscimento del diritto ad un trattamento di pensione diretta, la perdita della condizione di Partecipante ante, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, produce, ricorrendo gli ulteriori requisiti di cui al 1° comma, gli stessi effetti della cessazione dal servizio.

Art. 45: Requisiti per la pensione di reversibilità

1. Il Fondo corrisponde una pensione di reversibilità:

a) in caso di morte del pensionato;

b) in caso di morte del partecipante ante, sempreché sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione al Fondo di cui all'art. 44, 1° comma lett. d);

c) in caso di morte di un ex partecipante ante che si trovi nella condizione di cui all'art. 44, 1° comma lett. c), qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla data di cessazione dal servizio.

2. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a percepire l'analogha pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 46: Calcolo della pensione "base"

1. La pensione annua diretta si calcola applicando una percentuale pari:

a)al 51,1% sulla somma dei contributi versati dal Partecipante ante ed iscritti al suo nome nel Conto speciale base per il periodo di 15 anni consecutivi immediatamente anteriore alla data del pensionamento;

b)al 65,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo di 10 anni consecutivi immediatamente anteriore al suddetto quindicennio;

c)al 78,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo anteriore al decennio di cui alla lett. b) e su quelli iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva".

2. Ai fini della determinazione degli scaglioni contributivi predetti, il calcolo degli importi afferenti ad eventuali frazioni di anno viene effettuato sulla scorta della media dei contributi iscritti nel Conto speciale base al nome del Partecipante ante nell'anno considerato.

3. L'ammontare annuo della pensione come sopra determinato viene suddiviso in dodici mensilità.

Art. 47: Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità

1. Le pensioni di invalidità o di inabilità non possono essere inferiori all'importo che risulterebbe computando il periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo pari:

a) 25 anni interi per il caso dell'invalidità;

b) agli anni che il partecipante avrebbe maturato al compimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni interi, per il caso dell'inabilità.

2. Ai fini del calcolo delle pensioni stesse i contributi eventualmente mancanti per completare tale periodo vengono convenzionalmente determinati sulla base della retribuzione in atto alla data di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 43.

3. Sulla somma dei contributi versati ed iscritti nel Conto speciale base, oppure convenzionalmente determinati, per i primi 7 anni di partecipazione al Fondo si applica, ai fini del calcolo della pensione di invalidità o di inabilità la percentuale del 78,8% in luogo di quella che risulterebbe applicabile secondo le norme di cui al 1° comma dell'art. 46.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei riguardi degli ex Partecipanti di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 44.

Art. 48: Maggiorazioni per carichi di famiglia

1. Alla pensione diretta di cui agli artt. 46 e 47 viene aggiunto un assegno per 12 mensilità di Lit. 11.942, per i seguenti familiari riconosciuti a carico del Pensionato nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria indipendentemente dalla percezione del relativo assegno familiare:

a)il coniuge;

b) i figli di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore se riconosciuti inabili al lavoro ai fini dell'assicurazione generale predetta.

2. Per i figli a carico studenti, il suddetto limite di età è prorogato sino al compimento del 21° anno di età, in caso di regolare frequenza di una scuola media o professionale e sino al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un corso legale di laurea o di specializzazione postuniversitaria. A questi fini si considerano solo il corso di studio ed i correlativi periodi di durata legale riconosciuti nell'ambito della normativa che regola gli assegni familiari erogati a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

3. Si considerano come figli, oltre a quelli legittimi, anche i figli legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, gli affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge.

Art. 49: Calcolo delle pensioni di reversibilità

1. Le pensioni di reversibilità nei casi contemplati all'art. 45 sono commisurate alle seguenti quote percentuali della pensione già liquidata al Pensionato ante ovvero, in caso di decesso del Partecipante ante o dell'ex Partecipante ante di cui all'art. 44 lett. c), della pensione che sarebbe ad esso spettata nell'ipotesi di pensionamento per invalidità, esclusi in ogni caso gli assegni di cui all'art. 48:

a) per il coniuge: 65%;

b) per ciascun figlio: 30% se coesiste pensione al coniuge, 47,5% se hanno diritto a pensione solo i figli;

c) per ciascun genitore superstite: 47,5%;

d) per ciascun fratello o sorella superstiti: 15%.

2. Qualora ai superstiti venga attribuita la pensione privilegiata indiretta di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, le quote percentuali sopra indicate si applicano alla pensione che sarebbe spettata al dante causa nell'ipotesi di pensionamento per inabilità.

3. L'importo corrisposto nell'insieme per le pensioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo non può comunque essere inferiore al 65% della pensione dell'iscritto. In nessun caso l'importo complessivo di tutte le quote di reversibilità di cui al presente articolo, può superare il 100% della pensione medesima.

Art. 50: Adeguamento delle pensioni "base" al rendimento

1. Le mensilità delle pensioni di cui agli articoli precedenti (pensioni base) vengono adeguate annualmente in base ad un coefficiente che si ottiene applicando al valore 16,33972 le variazioni di un indice, con base 100, che, a far tempo dal 1 ° gennaio 1995, si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni dell'art. 32, ridotto in base all'aliquota pure stabilita dal Consiglio ai sensi dell'art. 33, al netto del tasso tecnico.

2. Le variazioni del suddetto indice, ferma la riduzione in base all'aliquota di cui sopra, si calcolano con le stesse modalità previste nel 2° e 3° comma dell'art. 37.

3. Le maggiorazioni di pensione sopra menzionate vengono quindi calcolate seguendo lo schema in appresso indicato:

a) si effettua il prodotto di 16,33972 per l'indice contemplato nel 1 ° e 2° comma del presente articolo diviso per cento;

b) si sottrae dal prodotto di cui alla precedente lett.a) l'unità;

c) si moltiplica la differenza di cui alla precedente lett.b) per la pensione base.

4. In aggiunta all'importo determinato con le modalità in precedenza indicate, viene erogata un'ulteriore maggiorazione in misura unica fissa, uguale per tutte le categorie di pensioni, pari a Lit. 100.568 mensili.

5. Nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio presso una o più delle Aziende del Gruppo a tempo parziale ovvero alternando periodi a tempo pieno con periodi a tempo parziale e di coloro che siano stati assunti ad orario ridotto, ai fini dell'erogazione della maggiorazione in misura unica fissa di cui al 4° comma del presente articolo, si applicano i criteri in appresso indicati:

a) si determina un'apposita anzianità di contribuzione, computando i relativi periodi in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto (100% per periodi a tempo pieno; misure percentuali correlativamente ridotte per periodi a tempo parziale);

b) ove l'anzianità di contribuzione così calcolata risulti pari o superiore a 15

annualità intere a tempo pieno, la maggiorazione in parola viene corrisposta integralmente;

c) per le anzianità inferiori al predetto limite si fa luogo alla liquidazione di un quindicesimo della maggiorazione stessa per ogni annualità intera a tempo pieno risultante. Si considera annualità intera l'eventuale frazione di anno eccedente i sei mesi.

6. Anche per le pensioni di reversibilità, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

7. Qualora sussistano più titolari di quote di pensione di reversibilità aventi origine da un unico dante causa, le maggiorazioni temporanee di cui al presente articolo vengono ripartite fra i singoli beneficiari in misura proporzionale all'ammontare della quota di pensione di rispettiva pertinenza.

Art. 51: Contabilizzazione delle prestazioni

1. Le prestazioni calcolate in conformità agli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 sono a carico del Conto generale.

Art. 52: Decorrenza della prestazione pensionistica

1. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno, per qualsiasi motivo, il diritto stesso.

2. Nella ricorrenza natalizia viene corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari alla mensilità relativa al mese di dicembre delle pensioni di cui agli artt. 46, 47 e 49 e delle maggiorazioni previste nell'art. 50.

3. Nel caso di inizio o di cessazione della pensione nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità viene corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono stati nell'anno i mesi di corresponsione della pensione.

4. Le pensioni del Fondo vengono pagate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in rate mensili anticipate.

5. Per il pagamento della pensione deve risultare certa l'esistenza in vita dell'avente diritto e delle persone a carico per le quali il pensionato percepisce un assegno. Inoltre deve risultare, per il coniuge superstite, la sussistenza dello stato vedovile nonché, per gli invalidi, lo stato di invalidità, ai sensi dell'art. 44, 1° comma lett. d) e, per i figli studenti, la frequenza ad uno dei corsi di studio di cui all'art. 48.

6. Le prestazioni del Fondo sono pagate al netto di tutte le imposte e tasse, tanto se a carico dei Pensionati, quanto se iscritte nei confronti del Fondo stesso.

Art. 53: Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione immediata

1. Il Partecipante ante che cessi dal servizio ai sensi dell'art. 43., ovvero nei cui riguardi sia cessata la partecipazione al Fondo per effetto del ricorrere dell'ipotesi prevista dagli artt. 6 e 10 1° comma lett. b) del presente statuto, può optare in via alternativa:

a) per il mantenimento del diritto alla pensione differita ai sensi dell'art. 44, 1° comma lett. c) del presente statuto, qualora abbia conseguito i requisiti di partecipazione e di contribuzione ivi previsti;

b) per il trasferimento presso altro Fondo pensione complementare cui l'interessato acceda in relazione ad una nuova attività svolta, ovvero ad un Fondo pensione "aperto" di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 124/1993 oppure per la liquidazione degli importi che risultano iscritti al suo nome nel Conto speciale base e nel Conto speciale supplementare (inclusi gli importi iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva" ed esclusi gli importi rivenienti dall'applicazione degli artt. 39, 41 e 42) moltiplicati per:

b.1) 1,2 , se la cessazione avviene con meno di cinque anni di partecipazione e di

contribuzione al Fondo;

b.2) 1,6 , se la cessazione avviene con almeno cinque anni e non più di dieci anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;

b.3) 2,1 , se la cessazione avviene con oltre dieci anni ma meno di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;

b.4) 3 , se la cessazione avviene con più di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo.

2.Al Partecipante ante suddetto che si sia avvalso delle facoltà previste dagli artt. 39,41 e 42 del presente statuto, in aggiunta alle somme in precedenza menzionate viene trasferito o liquidato anche l'intero ammontare degli importi versati e comunque iscritti a suo nome a norma dei predetti articoli.

3.Gli importi trasferiti o liquidati secondo le disposizioni del presente articolo vengono maggiorati dei relativi interessi al tasso annuo del 4,5% fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'art.33 del presente statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l'anno in cui avviene il trasferimento o la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del presente statuto, ferme le modalità di riduzione anzidette.

4.Le richieste di trasferimento e di liquidazione a norma del presente articolo devono essere presentate al Fondo, a pena di decadenza, entro due mesi dalla cessazione dal servizio. Nell'ipotesi disciplinata dal già citato art. 6 dello statuto, le predette richieste devono essere presentate entro la data che il Fondo provvederà a rendere nota per iscritto agli interessati oltreché all'Azienda uscita dal Gruppo UniCredito Italiano; le posizioni di coloro che non abbiano effettuato tali richieste restano disciplinate dal successivo art.55.

5.Qualora sussista il diritto alla pensione differita ai sensi dell'art. 44, 1° comma lett.c) del presente statuto, il trasferimento e la liquidazione di cui al primo comma, lett.b), sono subordinati all'espressa rinuncia alla pensione stessa, da comunicare al Fondo per iscritto.

6. Gli importi indicati nel presente articolo vengono liquidati anche:

a) al Partecipante ante che cessi dal servizio ai sensi dell'art. 43 per infermità senza diritto a pensione, nonché a quei pensionati già titolari di assegno ordinario di invalidità e cessati dal servizio senza aver raggiunto quindici anni di partecipazione e contribuzione al Fondo, nei cui confronti vengono revocate le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) agli eredi, in caso di morte del Partecipante ante o dell'ex Partecipante ante che si trovi nelle condizioni indicate al 1°comma lett. c) dell'art. 44, sempre che non sussistano gli estremi per la pensione di reversibilità.

7.Le somme trasferite o corrisposte in applicazione dei commi precedenti vengono prelevate, oltre che dai Conti statutari di provenienza, per le eventuali eccedenze o se aventi titolo di "contribuzione base aggiuntiva" e di interessi, dal Conto generale.

Trasferimento della contribuzione da altri Fondi e varie

Art. 54: Trasferimento da altri Fondi

1.Al Partecipante ante che abbia trasferito al Fondo la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 9, viene riconosciuta una anzianità di contribuzione e di partecipazione pari a quella maturata presso la forma predetta e vengono iscritti nel Conto speciale base i contributi determinati in applicazione del Regolamento di cui al comma 5 dell'art. 42, sempreché l'importo trasferito corrisponda al valore di riscatto, determinato a norma del predetto Regolamento, con riferimento all'anzianità e ai contributi base da riconoscere.

2. Se l'importo trasferito risulta superiore al valore di riscatto, si provvede ad incrementare proporzionalmente i contributi base anzidetti.

3. Se, invece, l'importo risulta inferiore al valore di riscatto, si provvede a ridurre correlativamente l'anzianità da riconoscere.

4. Gli importi eccedenti quelli iscritti nel conto speciale base sono assegnati al conto speciale supplementare.

Art. 55: Cessazione di un'azienda dalla partecipazione al gruppo

1. All'azienda che esca dal gruppo per effetto del verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 6, viene liquidata, da parte del Fondo, una quota pari al 70% dell'importo complessivo risultante dalla somma dei contributi versati dal lavoratore durante i periodi di iscrizione al Fondo e dei corrispondenti contributi versati dall'azienda, maggiorati degli interessi relativi al tasso annuo del 4,5%, fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'art. 33 del presente statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l'anno in cui avviene la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al 2° comma dell'art. 37, sempre ridotto come previsto dall'art. 33.

2. I contributi versati dal Partecipante ante nell'esercizio delle facoltà previste dagli artt. 39, 41 e 42 o trasferiti a norma dell'art. 54 del presente statuto, vengono comunque liquidati per l'intero ammontare.

3. L'importo complessivo da liquidare a norma dei commi precedenti è determinato con riferimento alle posizioni individuali dei dipendenti che non si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 53 del presente statuto. Ai singoli interessati il Fondo provvederà comunque ad inviare, per opportuna conoscenza, una comunicazione attestante la relativa posizione individuale.

4. La somma erogata a norma del presente articolo viene prelevata dal Conto Generale e dai Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi di cui trattasi, con gli stessi criteri seguiti per la ripartizione dei contributi da cui traggono origine.

5. Gli importi che residuano nei Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi anzidetti vengono trasferiti al Conto generale.

6. Con la liquidazione dell'anzidetto importo - espressamente finalizzato a consentire all'ex Azienda del Gruppo di ricostituire, a favore dei propri dipendenti in parola, un trattamento pensionistico complementare in sostituzione di quello già a carico del Fondo - viene a cessare per il Fondo stesso qualsiasi obbligo di natura patrimoniale nei riguardi dell'azienda predetta e dei relativi dipendenti ex Partecipanti ante.

Art. 56: Ragioni di credito dell' Azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante

1. Dalle somme da liquidarsi ai sensi dell'art. 53 viene detratta, anche in via di compensazione, ogni ragione di credito che l'Azienda del Gruppo di appartenenza potesse avere verso l'iscritto.

CAPO VI

ISCRITTI CON LA QUALIFICA DI PARTECIPANTI POST E DI

PENSIONATI POST

(Sezione II)

Contribuzioni specifiche e conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR)

Art. 57: Contribuzioni ordinarie

1. Per i Partecipanti post, i contributi ordinari sono definiti secondo le previsioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti in conformità agli accordi sindacali

interventuti per le singole aziende del gruppo.

2.Salve pertanto eventuali successive variazioni sulle misure dei contributi definiti dalle fonti istitutive attraverso accordi sindacali, la contribuzione ordinaria è così costituita:

a) dai contributi a carico dell'interessato nella misura del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;

b) dai contributi a carico dell'Azienda del Gruppo nella misura del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;

c) dalla quota di accantonamento annuale del TFR al netto della contribuzione base aggiuntiva dovuta all'INPS (art.3, penultimo e ultimo comma della L.29.5.82 n.297) e di ogni altro prelievo disposto per legge.

3.Per ciascuna delle Aziende del Gruppo, le eventuali variazioni delle misure contributive definite dalle fonti istitutive mediante accordi sindacali si sostituiscono automaticamente a quelle del comma precedente.

4.Ciascuna Azienda del Gruppo trattiene, all'atto del pagamento delle retribuzioni i contributi dovuti dai propri dipendenti interessati e li accredita, unitamente a quelli di sua competenza, al Fondo con la stessa valuta.

5.Alla fine di ciascun anno, le Aziende del Gruppo provvedono inoltre a riconoscere al Fondo in unica soluzione e con valuta 31 dicembre, le quote di accantonamento annuale del Trattamento di fine rapporto maturate da ciascuno dei Partecipanti post in servizio. In caso di cessazione dal servizio nel corso dell'anno il versamento della quota maturata del Trattamento di fine rapporto nell'anno stesso viene eseguito con valuta pari a quella di cessazione.

Art. 58: Contributi per la copertura di invalidità e premorienza

1. AI fine di finanziare le prestazioni di invalidità e premorienza viene prelevato mensilmente dai contributi versati dal datore di lavoro un importo in cifra fissa determinato con le modalità indicate nel successivo art. 71.

2.Gli importi trattenuti ai sensi del presente articolo sono assegnati al "conto copertura rischi per invalidità e premorienza".

Art. 59: Estratto conto annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Fondo provvede a trasmettere a ciascun Partecipante post, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, un estratto con indicati i contributi iscritti nel conto individuale Partecipante suddivisi in sottoconti "contributi Partecipante", "contributi azienda" e "TFR" con i relativi rendimenti maturati con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 60: Attribuzione del rendimento ai conti individuali

1.L'attribuzione ai conti individuali del rendimento derivante dall'impiego delle risorse viene effettuata annualmente nella misura e con le modalità indicate nell'art. 27

2.In caso di cessazione, il rendimento riferito all'anno in corso al momento della cessazione stessa viene attribuito utilizzando il tasso di rendimento presunto stabilito dal Consiglio di Amministrazione rettificato per tener conto delle eventuali spese di gestione pure determinate in via presuntiva.

Versamenti volontari e riscatti - Trasferimenti da altri Fondi

Art. 61: Riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione

1.Possono essere riconosciuti a tutti gli effetti, quali periodi di partecipazione e contribuzione al Fondo, purché riconosciuti o riconoscibili nell'ambito

dell'assicurazione generale obbligatoria e non già coperti da contribuzione presso il Fondo medesimo, i periodi in appresso indicati:

a) servizio militare (di leva, di richiamo o volontario) ovvero equiparato a quello militare (servizio civile);

b) corso legale di laurea.

2.Fermo il disposto dell'art. 62, possono inoltre essere riconosciuti, agli effetti di cui al comma precedente i seguenti periodi di lavoro:

a) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso Aziende del Gruppo ovvero presso loro Filiali, Rappresentanze, Affiliate e/o Associate anche all'Estero per il quale l'iscrizione e la contribuzione al Fondo fosse stata preclusa ai sensi dell'art. 10, 1° comma;

b) servizio prestato alle dipendenze di terzi con il consenso dell'azienda del gruppo di appartenenza;

c) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso le aziende che hanno aderito al Fondo nel periodo in cui per le stesse si erano venute a configurare le condizioni di controllo contemplate dall'art. 5.

3.Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, il Partecipante post è tenuto a versare un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo ordinario a carico del lavoratore e quello a carico dell'Azienda, con esclusione della quota relativa al TFR.

4. I contributi vengono comunque determinati sulla base della retribuzione utile al calcolo del TFR che l'interessato avrebbe percepito ove avesse prestato servizio. Per il riscatto di periodi antecedenti alla data di iscrizione, i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione iniziale utile ai fini del calcolo del TFR.

Art. 62: Trasferimenti da altri Fondi

1. Ai Partecipanti post che abbiano trasferito al Fondo la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuta un'anzianità di contribuzione e partecipazione pari a quella maturata presso la forma predetta.

2.I contributi vengono iscritti nei relativi Conti individuali con i criteri indicati nell'art.57, 29 comma.

Art. 63: Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare

1.Non è consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione complementare in aggiunta di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.

Art. 64: Sospensione del rapporto di lavoro

1. La sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo.

Art. 65: Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro

1.Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non comportino la sospensione del rapporto di lavoro con l'Azienda del Gruppo, non producono interruzione della partecipazione.

2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate interruzioni del periodo di contribuzione al Fondo, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti utili per il calcolo del TFR.

3. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n.1204 (tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante post a carico dell'Ente assicuratore; ove non sia prevista l'erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente determinati assumendo come base di calcolo l'importo corrispondente all'indennità di cui al 2° comma dell'art.15 della legge in precedenza menzionata.

4. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso facoltà del Partecipante post di effettuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo ordinario a carico del lavoratore e quello a carico dell' Azienda, con esclusione della quota relativa al TFR.

5. I contributi vengono comunque determinati sulla base della retribuzione utile al calcolo del TFR che l'interessato percepirebbe ove prestasse servizio.

Prestazioni pensionistiche e di capitale

Art. 66: Prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni di vecchiaia spettano al Partecipante post che cessa dal servizio con un'età non inferiore ai sessanta anni ed un'anzianità di contribuzione non inferiore a quindici anni.

2. Le prestazioni consistono in una pensione reversibile e rivalutabile, il cui importo annuo iniziale si determina applicando all'ammontare della posizione maturata all'atto della cessazione (contributi + rendimento) un coefficiente di conversione attuariale determinato in funzione dell'età e del sesso dell'interessato nonché della situazione familiare in essere al momento della cessazione.

3. Il Partecipante post cessato può peraltro optare, all'atto della cessazione, per la liquidazione in capitale di un importo pari al 50% della posizione indicata al comma precedente. In tal caso l'importo della rendita viene determinato sulla base della posizione individuale al netto di quanto corrisposto in capitale. Se l'interessato ha percepito nel corso dell'attività lavorativa un'anticipazione sul TFR ai sensi del successivo art. 72, l'ammontare liquidabile in capitale viene determinato nel 50% della posizione maturata, maggiorata dell'importo dell'anticipazione ricevuta e detraendo dall'importo così determinato l'ammontare dell'anticipazione stessa.

4. All'atto della cessazione, la quota della posizione individuale non liquidata in capitale viene girata ai sensi dell'art. 29 dai rispettivi conti individuali di pertinenza al Conto pensioni dal quale vengono prelevati gli importi necessari al pagamento delle pensioni.

Art. 67: Prestazioni di anzianità

1. Le prestazioni di anzianità spettano al Partecipante post che cessa dal servizio con un'età non inferiore ai cinquanta anni ed un'anzianità di contribuzione non inferiore a quindici anni.

2. Le prestazioni spettanti vengono determinate con le modalità indicate nel precedente art. 66.

3. All'atto della cessazione, la quota della posizione individuale non liquidata in capitale viene girata ai sensi dell'art. 29 dai rispettivi conti individuali di pertinenza al Conto pensioni dal quale vengono prelevati gli importi necessari al pagamento delle pensioni.

Art. 68: Pensioni di reversibilità

1. La pensione di reversibilità spetta, in caso di morte del pensionato:

a) al coniuge superstite;

b) al figlio minore o invalido.

2.La pensione spetta solo ai familiari indicati al comma precedente facenti già parte del nucleo familiare al momento della cessazione del titolare e già considerati per la determinazione del coefficiente attuariale di conversione ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione stessa.

3.Le pensioni di reversibilità sono commisurate alle seguenti quote percentuali della pensione:

a) per il coniuge: 60%;

b) per ciascun figlio: 30%

4.L'importo complessivo di tutte le quote di reversibilità di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore al 60% o superiore al 100% della pensione diretta da cui deriva.

5.Gli importi necessari al pagamento delle pensioni sono prelevati dal Conto pensioni.

Art. 69: Adeguamento delle pensioni

1.Le pensioni vengono adeguate all'inizio di ciascun anno sulla base del tasso di rendimento effettivo del Fondo rilevato dal Consiglio di Amministrazione rettificato per tener conto delle spese di gestione di cui al secondo comma dell'art.27, al netto del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti attuariale di conversione.

2.Per le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno precedente, il tasso di rendimento determinato ai sensi del primo comma del presente articolo viene applicato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione e la fine dell'anno.

Art. 70: Cessazione dal servizio prima del raggiungimento dei requisiti per il Pensionamento

1.Il Partecipante post che cessa dal servizio senza i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può optare alternativamente per:

a) il trasferimento presso altro Fondo pensione complementare, cui l'interessato acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad un fondo pensione aperto;

c) il riscatto della posizione individuale.

2.In caso di morte, la posizione è riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli ovvero, in mancanza, dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto.

3.In mancanza di tali soggetti si seguono le disposizioni di cui all'art.10 comma 3 ter del d.lgs 124/93.

Art. 71: Copertura rischi invalidità e premorienza

1.In caso di cessazione dal servizio per morte o per invalidità o inabilità riconosciute dall'assicurazione generale obbligatoria con l'assegnazione delle relative prestazioni, oltre a quanto previsto dall'art. 70 viene liquidato all'avente diritto un importo pari a L.10.000.000 per ogni anno di anzianità o frazione mancante al raggiungimento dei quindici anni.

2.L'importo dell'integrazione prevista dal presente articolo viene prelevato dal "Conto rischi invalidità e premorienza".

3.Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo mensile dei contributi necessari per la copertura delle prestazioni di cui al presente articolo e provvede, con periodicità triennale, ad adeguare l'importo di cui al comma 1 verificando la sussistenza dell'equilibrio tecnico/finanziario della gestione e adottando tutti i provvedimenti eventualmente necessari per il riequilibrio.

4.E' in facoltà del Consiglio disporre a copertura dei relativi rischi la stipulazione di una polizza collettiva.

Art. 72: Anticipazione sul Trattamento di fine rapporto

1.Il Partecipante post può in costanza di rapporto di lavoro ottenere un'anticipazione sul Trattamento di fine rapporto nei limiti e secondo le previsioni indicate all'art.2120, commi 6 e seguenti del codice civile, come modificato dalla legge 29/5/82 n.297, nell'accordo Assicredito di attuazione in data 29 settembre 1983, nonché nelle intese aziendali.

2. L'importo massimo conseguibile non può comunque essere superiore al 50% della posizione individuale maturata dal Partecipante post stesso al momento della richiesta.

Trasferimento delle posizioni

Art. 73: Trasferimento della posizione individuale

1.E' data facoltà al Partecipante post, decorsi tre anni dall'iscrizione al Fondo, di trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo Pensione, dando comunicazione scritta al Fondo e all'Azienda del Gruppo di appartenenza.

2. Il trasferimento avrà decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo a quello nel quale è pervenuta la comunicazione.

3.Il Fondo provvede al trasferimento della posizione entro tre mesi dal termine di cui al comma precedente.

Art. 74: Trasferimento delle posizioni in caso di cessazione di un'azienda dal

Gruppo

1.In caso di uscita dal gruppo di una delle aziende aderenti, le posizioni Previdenziali maturate dai Partecipanti post presso il Fondo vengono trattate secondo le prescrizioni contenute negli accordi sindacali regolanti la cessione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75: Contributi straordinari

1.Per il 1998, in aggiunta alla contribuzione ordinaria a carico delle Aziende del Gruppo, in favore dei Partecipanti ante, vengono versati al Fondo i contributi straordinari in appresso indicati:

a) L. 2 miliardi, da parte della Capogruppo;

b) L. 17.391.000, da parte delle altre Aziende del Gruppo, così come stabilito dai rispettivi Consigli di Amministrazione, in funzione del numero dei Partecipanti e Pensionati ante di propria competenza. .

2. I contributi straordinari di cui al comma precedente vanno imputati al Conto generale.

Art. 76: Divieto di cessione delle prestazioni pensionistiche

1.Le pensioni e gli assegni erogati dal Fondo hanno carattere strettamente alimentare. Subordinatamente alle norme speciali legislative vigenti in materia, esse non possono essere cedute né alienate né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo né in tutto né in parte.

Art. 77: Divieto di concedere anticipazioni o sovvenzioni

1.Salvo il disposto dell'art. 72, nessuna operazione di credito, per nessun titolo e

nessun motivo, può essere fatta dal Fondo con gli iscritti ed in specie non può venire fatta ad essi anticipazione o sovvenzione di sorta.

Art. 78: Mantenimento delle condizioni di miglior favore

1.I Pensionati ante che, per effetto di disposizioni contenute nei precedenti statuti, alla data del 31 dicembre 1997 risultino titolari di trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nel presente statuto, mantengono detti trattamenti nella misura in essere alla data predetta.

2.Gli importi dei suddetti trattamenti aggiuntivi, al netto delle preesistenti maggiorazioni per familiari a carico, sono cumulati in un'unica assegnazione "ad personam" con le stesse caratteristiche, quanto all'attribuzione ed alla durata, di quelle dei trattamenti da cui traggono origine.

3.In caso di reversibilità, la misura delle assegnazioni "ad personam" in parola si determina applicando le percentuali indicate nell'art. 49.

4.L'assegnazione "ad personam" di cui al presente articolo è a carico del "Conto generale", viene ripartita in tredici mensilità annue ed è corrisposta con le rate di pensione.

Art. 79: Migliori trattamenti per familiari a carico

1.I titolari di pensione diretta, che per i familiari a carico fruivano alla data del 1° febbraio 1977 o che in precedenza abbiano comunque fruito ai sensi dei precedenti statuti di un trattamento di ammontare superiore a quello dell'assegno di cui all'art.48, conservano il trattamento di importo più elevato, nella misura raggiunta alla data del 31 gennaio 1977.

2.I trattamenti per familiari a carico corrisposti in conformità al presente articolo, vengono posti a carico del Conto generale.

Art. 80: Decorrenze

1.Le disposizioni del presente statuto, ove non risulti diversamente specificato, hanno decorrenza dal 10 gennaio 1998.

2.Per i Partecipanti post di cui al 2° comma dell'art. 8, ai fini contributivi, le norme relative alla Sezione II hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997, per quanto concerne i contributi individuali, e dalla data di assunzione per quelli dovuti dalle aziende e per gli accantonamenti del Trattamento di fine rapporto.

3.I dipendenti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a termine in servizio presso Aziende aderenti al Fondo alla data di approvazione del presente statuto possono iscriversi al Fondo medesimo con inizio della contribuzione dal 1° gennaio 1998 - o dalla data di assunzione se successiva - e con conferimento dell'intero Trattamento di fine rapporto maturato dalla data d'inizio del rapporto di lavoro. A tali nominativi viene attribuita quale data di decorrenza della partecipazione e della contribuzione al Fondo la data d'inizio dei contratti di lavoro anzidetti.

4. Il 4° comma dell'art. 52 ha decorrenza dal 1° gennaio 1999.

5.La facoltà prevista dall'art. 73, primo comma, è esercitabile dal Partecipante Post non prima del 1° dicembre 2000.

6.I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, già in carica ai sensi delle disposizioni dello statuto del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano, salvo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14 gen 97 n. 211, esplicano comunque il loro mandato fino alla naturale scadenza.

7.Le disposizioni transitorie contenute nello statuto del Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano, approvato nel giugno/luglio 1956 al fine di regolare il passaggio dalla situazione preesistente a quella creata dallo statuto stesso, conservano, anche se non riprodotte nel presente statuto, i loro effetti.



